



00104400800910012668701000016052016B



**POLIZZA FIDEJUSSORIA**

ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 109/94

**SCHEMA TIPO 1.2  
SCHEDE TECNICA 1.2**

**GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

**Garanzia fidejussoria n.** Rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA, autorizzata da ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - con provvedimento numero 2631 del 01/10/2008 ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni e quindi con il disposto della legge 10/06/1982 n. 348.  
**40080091012668**

**Agenzia di emissione** **Produttore** **Codice**  
**AGENZIA 0800 - ITUS** **400800 - CAUZIONI** **800**

**Contrante (obbligato principale)** **C.R./P.I.**  
**A.T.F. 'OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' (CAP) / AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MAND)** **02068460126**

**Sede** **Via / piazza n. civico** **CAP** **Prov.**  
**SARONNO** **Via VARESE, 25/D** **21047** **VA**

**Stazione appaltante (Beneficiario)**  
**COMUNE DI CASTELLANZA**

**Sede**  
**Viale RIMEMBRANZE 4 - 21053 CASTELLANZA (VA)**

**Descrizione opera** **Luogo di esecuzione**  
**SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI E STABILI COMUNALI.** **TERRITORIO DEL**  
**CIG: 6586876E04** **COMUNE DI**  
**CASTELLANZA (VA)**

**Costo complessivo previsto opera**  
**126.084,80** **Centotrentaseimilaottantaquattro/80**

**Ribasso** **% di asta aggiudicate**

**Somma garantita** **% costo opera**  
**6.304,24** **Seimilatrecentoquattro/24**

**Data inizio garanzia fidejussoria** **Data cessazione garanzia fidejussoria**  
**v. art. 2 Schema Tipo 1.2** **v. art. 2 Schema Tipo 1.2**

Al soli fini della determinazione del premio, la presente polizza si intende prestata per la durata di 1 anni, 5 mesi e 30 giorni e cioè dal 16/05/2016 al 15/11/2017 fermo restando l'obbligo del contraente, in caso di maggior durata, di pagare gli eventuali supplementi di premio di cui all'art. 7 dello Schema Tipo 1.2, risultanti dal sottostante prospetto.

	Premio	Dritti	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata alla firma dal 16/05/2016 al 15/11/2017	133,33	0,00	133,33	16,67	150,00

	Premio	Dritti	Imponibile	Imposte	Totale
Rate successive Annuali dal 15/11/2017	88,88	0,00	88,88	11,12	100,00

Il pagamento dell'importo dovuto per la prima rata è stato effettuato alla firma della presente il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ **FIRMA INTERMEDIARIO**

**IL CONTRAENTE** **IL GARANTE**  
**OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' Società cooperative** **TUA ASSICURAZIONI S.P.A.**  
**OZANAM** **Coop. Soc. Solidarietà**

La presente polizza è stata emessa in **3** copie ad un solo effetto in **MONZA** Stampata in data **16/05/2016**  
 Totale allegati: **1** Pagina 1 di 3

Allegati che integrano il presente contratto: **MOD. CZDEFN 1 ED. 10/2011**  
**CZDEFN 3 ED. 10/2011**

**COPIA PER IL BENEFICIARIO**



**SCHEMA TIPO 1.2 DI CUI AL D.M. N. 123/04 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

**Condizioni che regolano il rapporto tra il Beneficiario ed il Garante**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia** - Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempimento e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

**Art. 2 - Durata della garanzia** - L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della Legge 11/02/1994, n. 109.

**Art. 3 - Somma garantita** - La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge 11/02/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quadro, della Legge 11/02/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

**Art. 4 - Escussione della garanzia** - Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 5 - Surrogazione** - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni** - Tutte le comunicazioni, e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

**Art. 7 - Premio** - Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2).

**Art. 8 - Foro competente** - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge** - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante ed il Contraente**

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 123/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/5/2004, il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 30, comma 2, della Legge 11/02/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 10 - Premio** - Il premio iniziale indicato nella Scheda Tecnica è rapportato alla durata presunta della garanzia. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata, il Contraente sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga come liquidati nella Scheda Tecnica. L'obbligo al pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui il Contraente avrà fornito alla Società copia dei documenti attestanti l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2.

**Art. 11 - Regresso** - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 12 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**Art. 13 - Deposito cautelativo** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo, nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini ed intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 14 - Comunicazioni** - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art. 15 - Foro Competente** - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro così previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

**Art. 16 - Precisazione** - Preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata all'art. 3 dello Schema Tipo 1.2 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 30 comma 2 della Legge, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. Inoltre Contraente e Garante danno atto che il sistema di svincolo progressivo di cui all'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 è disciplinato dall'art. 30 comma 2 ter della Legge.

IL GARANTE  
TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE  
OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' Società cooperative

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 11 - Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

Art. 13 - Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme

Art. 15 - Foro competente

OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' Società cooperative

OZANAM  
Coop. Soc. Solidarietà  
IL CONTRAENTE

OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' Società cooperative

OZANAM  
Coop. Soc. Solidarietà

Il contraente dichiara inoltre di aver ricevuto i seguenti documenti:

- Informativa Privacy (d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni) mod. INFOPR 6 - Ed. 07/2004



Allegato ex. art. 113 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

DATI DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA 40080091012668	INTERMEDIARIO 800	COMUNE MONZA	DECORRE DAL 16/05/2016	PREMIO IMPONIBILE ANNUO EURO 133,33
CONTRAENTE A.T.I. OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' (CAF) / AUCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MAND)		SCADE IL 15/11/2017	PREMIO DI RATA EURO 150,00	
SOMMA ASSICURATA IN CIFRE 6.304,24	SOMMA ASSICURATA IN LETTERE Seimilatrecentoquattro/24			

TESTO

La Società rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

FERMO IL RESTO.

OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA DI S

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

**OZANAM**  
Coop. Soc. Solidarietà

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in MONZA.

Pagina 1 di 1

MOD. CZDEFN 3 ED. 10/2011

COPIA PER IL BENEFICIARIO





# CITTA' DI CASTELLANZA

## MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE 2018

<b>SETTORE</b>	<b>05: ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT</b>
<b>SERVIZIO</b>	<b>018 Servizio cultura e sport</b>

201801693	30/10/2018	Realizzazione di pannello x intitolazione centro polivalente Antonio Buzzi	€ 366,00
-----------	------------	--	----------

201801694	30/10/2018	Stampe di fotocopier per dispense progetto 200 anni di villa bramilla - ACDC snc	€ 174,00
-----------	------------	--	----------

<b>TOTALE</b>	<b>€ 540,00</b>
---------------	-----------------

FIRMA IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATA ACCETTAZIONE

FIRMA PER ACCETTAZIONE RESPONSABILE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO